



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*



**VISTO** l'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale, prevede l'abrogazione, con decorrenza dal 1 gennaio 2005, dell'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1031, n. 148 e la conseguente applicazione, per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, dei trattamenti economici previdenziali di malattia secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria, con eventuale erogazione di trattamenti aggiuntivi secondo la contrattazione collettiva di categoria;

**VISTO** il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, che, all'art. 23, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005;

**VISTO** il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, che, all'art. 1, comma 2, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005;

**VISTO** l'articolo 1, comma 273, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che dispone che le somme eventualmente residue dagli importi di cui al predetto articolo 23 del decreto-legge n. 355 del 2003 ed all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 16 del 2005 sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

**VISTO** il decreto interministeriale 6 agosto 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2007, con cui, in attuazione dell'art. 1 del citato comma 273 della legge n. 266 del 2005, sono stati quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme per l'anno di competenza 2005;

**TENUTO CONTO** degli accordi sindacali nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali con cui sono stati definiti i trattamenti di malattia da riconoscere al personale dipendente a decorrere dall'anno 2005;

**VISTO** il comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2013 pubblicato sul sito internet del Ministero, con cui, per l'anno di competenza 2012, sono stati richiesti i dati riguardanti le aziende del trasporto pubblico locale, necessari per la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali derivanti dall'attuazione del citato articolo 1, comma 148, della Legge n. 311/2004;

*f*



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**VISTA** la nota n. 13635 del 25/10/2016 con la quale questo Ministero ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco, anche in supporto informatico, delle istanze presentate nei termini prescritti, per il rimborso degli oneri aggiuntivi sostenuti per l'indennità di malattia fruita dai lavoratori addetti al servizio di trasporto pubblico nell'anno 2012, rappresentando la necessità di acquisire, all'esito degli approfondimenti istruttori, l'esatta individuazione delle aziende beneficiarie dell'intervento previsto dall'art. 1, comma 273, legge n. 266/2005;

**VISTA** la nota n. 4486 del 23 giugno 2017, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in risposta alla note di questo Ministero, in ultimo in data 16/05/2017, ha trasmesso le Tabelle concernenti i risultati delle rilevazioni svolte con l'indicazione delle aziende censite e certificate attraverso la piattaforma dell'Osservatorio, con la dicitura: *"L'impresa svolge attività di trasporto pubblico locale ed è presente nella piattaforma informatica dedicata"*;

**VISTA** la nota n. 7338 del 25/10/2017 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito ulteriori precisazioni e chiarimenti in ordine alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 273, L. n. 266/2005 e nell'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, *"in quanto svolgono direttamente attività di trasporto pubblico locale anche se non hanno stipulato "direttamente" un contratto di servizio in quanto: - costituenti realtà complesse come consorzi o gruppi di aziende i quali risultano in proprio titolari del relativo contratto di servizio; - titolari di un contratto di affidamento provvisorio con procedura d'urgenza da parte dell'ente pubblico interessato; - incaricate mediante rapporti di appalto o di subappalto che fanno capo alla società intestataria del servizio."*;

**TENUTO CONTO**, inoltre, dell'esito degli approfondimenti svolti dal MIT, con il parere delle associazioni datoriali di categoria, in ordine alla titolarità del diritto al beneficio contributivo per le n. 10 aziende che, nonostante le trasformazioni societarie avvenute, *"specializzate nella gestione di alcuni processi aziendali rientranti nell'ambito del processo produttivo del trasporto pubblico locale (manutenzione, gestione, pianificazione e così via)"*, continuano ad applicare il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di categoria e dalle fonti normative (di cui alla Tabella allegata alla nota del 25/10/2017 sopra citata);

**RILEVATO**, pertanto, che, sulla base delle ulteriori indicazioni acquisite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota n. 7441 del 30/10/2017, le aziende classificate come aventi titolo al beneficio risultano n. 344 aziende per le quali è stato quantificato un onere pari ad €52.940.518,51 così come comunicato da questo Ministero al MIT con nota n. 12562 del 30/10/2017;

**VISTA** la nota n. 8896 del 15/12/2017 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in riscontro alla nota n. 13733 del 24/11/2017 di questo Ministero concernente la versione aggiornata del presente decreto e dell'elenco delle aziende beneficiarie, ha comunicato di *"non avere*

4



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

osservazioni da formulare sulla bozza di decreto in argomento”, a seguito del parere espresso, per il concerto, dal proprio Ufficio di Gabinetto con nota del 28/11/2017;

**PRESO ATTO** che, sulla scorta dei dati acquisiti, le somme residue, indicate dal MIT già con nota n. 1078 del 13 febbraio 2017 e confermate con la nota da ultimo del 15/12/2017 sopra citata, sono sufficienti a coprire interamente i maggiori oneri sostenuti dalle aziende nell’anno 2012;

**RITENUTO**, pertanto, di dover stabilire le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, come sopra quantificate, alle aziende di trasporto pubblico aventi titolo;

**RITENUTO** di autorizzare l’INPS, cui affluiscono i trasferimenti disposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante prelevamento dal pertinente capitolo di spesa, al versamento delle somme residue attraverso un’evidenza contabile nell’ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in considerazione della qualità di ente erogatore delle provvidenze di malattia per le categorie interessate

**DECRETA**

Articolo 1

1. Le somme, come quantificate nelle premesse, sono utilizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo i criteri e le modalità di cui al presente decreto.

Articolo 2

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati acquisiti mediante il proprio comunicato del 3 marzo 2013, ripartisce tra le aziende aventi titolo le somme residue ai sensi dell’articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento all’anno di competenza 2012 secondo il prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a trasferire all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) le risorse complessive di cui al prospetto allegato, a valere su apposita evidenza contabile nell’ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

2. L'INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie, tramite procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. Tale erogazione è subordinata alla verifica della correttezza contributiva o del possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell'eventuale conguaglio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).  
L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia provvederà alla riproduzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di un apposito avviso con cui dare notizia dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.

Roma, **31 GEN 2018**

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
*Giuliano Poletti*

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
*Graziano Delrio*

RICHIESTE DI RIMBORSO INDENNITA' MALATTIA ADDETTI T.P.L. - ANNO 2012					
art.1 comma 273 Legge 23.12.2005 n. 266					
REGIONE	NUMERO AZIENDE	ONERE	RIPARTIZIONE	RIMBORSO	
ABRUZZO	9	872.086,51		872.086,51	
BASILICATA	14	126.587,77		126.587,77	
CALABRIA	16	434.404,03		434.404,03	
CAMPANIA	24	5.688.139,49	*	5.688.139,49	
EMILIA ROMAGNA	41	3.269.850,93		3.269.850,93	
FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1.191.621,88		1.191.621,88	
LAZIO	36	12.716.946,47		12.716.946,47	
LIGURIA	6	1.966.074,00		1.966.074,00	
LOMBARDIA	51	9.061.336,66		9.061.336,66	
MARCHE	21	641.621,76		641.621,76	
MOLISE	3	67.399,64		67.399,64	
PIEMONTE	35	4.693.133,70		4.693.133,70	
PUGLIA	21	3.268.592,02		3.268.592,02	
SICILIA	26	1.881.687,45		1.881.687,45	
TOSCANA	19	2.890.488,07		2.890.488,07	
UMBRIA	2	804.355,06		804.355,06	
VENETO	14	3.366.193,07		3.366.193,07	
TOTALE	344	52.940.518,51		52.940.518,51	